

Obiettivi Generali della Previdenza Enpap

Il 28 ottobre 2006 il Consiglio di indirizzo generale dell'Enpap ha discusso ed approvato gli obiettivi generali della previdenza degli psicologi.

Lo [Statuto Enpap](#) all'art. 7 comma 4 lettera a) attribuisce espressamente tale compito al CIG: *“spetta al Consiglio di indirizzo generale determinare gli obiettivi generali della previdenza della categoria”*.

Il documento è ora sui tavoli dei ministeri, come disposto dallo stesso art. 7, al sesto comma: *“le deliberazioni di cui alla lettera a) sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero del Tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 30/06/94 n. 509”*.

E l'Art. 3.3 del [509/94](#) stabilisce che *“Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo”*.

Superare il vaglio ministeriale non è che il primo passo del percorso: occorre siano approvate numerose modifiche legislative ancor prima di poter porre mano alla prima metà degli obiettivi indicati dal documento CIG, mentre per i restanti obiettivi vanno predisposte ed approvate altrettanti dettagliati regolamenti applicativi, tutti da sottoporre al preventivo, puntuale vaglio ministeriale.

Al testo della deliberazione CIG, qui pubblicato, seguiranno a breve interventi esplicativi e di approfondimento.

Deliberazione del Consiglio di indirizzo generale n. 05 del 28 ottobre 2006

Il Consiglio di indirizzo generale dell'Enpap,

- visto l'art. 7, comma 4, lettera a) dello Statuto dell'Ente che attribuisce al Consiglio di indirizzo generale il compito di determinare gli obiettivi generali della previdenza di categoria;
- considerati i dati relativi alla platea degli iscritti specificatamente quelli relativi agli aspetti demografici e reddituali, consolidatisi, in via tendenziale, nel corso dei primi otto anni di funzionamento dell'Ente;
- tenuto presente altresì delle proiezioni attuariali contenute nel bilancio tecnico triennale al 1 gennaio 2006;
- avuto presente i contenuti della proposta unitaria elaborata dagli enti previdenziali ex d.lgs.n.103/96 circa l'opportunità di talune modifiche al *corpus* normativo di riferimento per gli enti medesimi al fine di introdurre elementi di maggior flessibilità nel sistema di calcolo delle pensioni;
- considerate le proprie precedenti delibere in materia di obiettivi generali della previdenza;
- ribadita la fondamentale importanza del perseguimento della finalità generale di garantire l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali, assicurando la sostenibilità finanziaria del sistema nel tempo;
- dopo aver esaminato ed ampiamente discusso il documento istruttorio della materia, elaborato dallo specifico Gruppo di lavoro all'uopo incaricato dal Consiglio;

all'unanimità dei presenti

delibera

1. di determinare gli obiettivi generali della previdenza della categoria di seguito puntualmente individuati:

A.- Obiettivi che comportano modifiche legislative ai DD.Lgs. n.103/96 e n.509/94 e alla legge n.335/95

- a/1) rafforzare la reale autonomia dell'Ente nella gestione patrimoniale, attraverso opportune e necessarie modifiche legislative che eliminino le esistenti incongruenze ed incompletezze in materia;
- a/2) prevedere un sistema di rivalutazione dei montanti che, oltre alla rivalutazione annuale basata sulla media quinquennale del PIL, consenta di riversare sugli stessi le eventuali plusvalenze finanziarie complessive effettivamente realizzate dall'Ente nell'intera vita contributiva dell'assicurato. L'attuazione di una tale meccanismo dovrà comunque trovare il beneficio della deducibilità fiscale;
- a/3) abolire la doppia tassazione sui rendimenti degli investimenti patrimoniali (da ETT a EET) onde porre fine all'attuale trattamento fiscale che vede i rendimenti dei contributi investiti tassati nel loro insieme (al 12,5%) e poi gli stessi rendimenti tassati ancora come base imponibile per le pensioni individuali;
- a/4) restituire il montante in un'unica soluzione, fatte salve le finalità di tutela individuale e sociale della previdenza: nei casi in cui il trattamento previdenziale risultante fosse di entità modesta consentire all'iscritto di utilizzare in modo flessibile il proprio montante individuale, con facoltà di richiederne la restituzione in un'unica rata, stabilendo specifici limiti di età e di reddito;
- a/5) introdurre la rivalutazione dei montanti in un orizzonte temporale pluriennale, in modo da poter valorizzare le compensazioni di rendimento verificatesi nel medio periodo ed ovviare ad un fattore strutturale di disequilibrio sistematico.

B.- Obiettivi che comportano atti deliberativi degli Organi competenti dell'Ente e autorizzazione ministeriale

- b/1) ampliamento del criterio di flessibilità – su base volontaria - della contribuzione soggettiva, con percentuali variabili dal 10 al 20% annui, da attuarsi anno per anno (flessibilità verticale), cumulativa pluriennale, mediante la possibilità di compensare, oltre la misura percentuale massima prevista e comunque non oltre il 30%, percentuali di contribuzioni di cui non si è usufruito (flessibilità orizzontale);
- b/2) introdurre il “prestito d'onore” per l'avvio professionale dei giovani professionisti neo iscritti all'Ente, con differimento opzionale e totale del contributo soggettivo, senza interessi, in base a regolamentazione specifica, per i primi tre anni di iscrizione all'Ente;
- b/3) estendere, regolamentandolo, il diritto di cui al comma 5 dell'art.3, Capo Secondo del Regolamento per l'attuazione della previdenza – cioè della riduzione ad un terzo del contributo minimo dovuto - anche a coloro che siano iscritti all'Ente da non oltre tre anni ed abbiano fino a 35 anni di età;
- b/4) introdurre una ulteriore fascia di riduzione del contributo soggettivo minimo con pagamento opzionale di 500,00 euro per i redditi che vanno da 1.560,01 a 5.000,00 euro, per un massimo di tre annualità, anche non continuative;
- b/5) prevedere l'obbligo di dichiarare, in sede di comunicazione dei dati reddituali annuali, la propria posizione lavorativa (libero professionista, dipendente con libera professione, pensionato) al fine di poter modulare le scelte di gestione previdenziale in maniera diversificata in relazione alla tipologia degli iscritti.

2. di trasmettere – in adempimento dell’art. 7, comma 6 dello Statuto – il presente atto deliberativo con allegato il documento integrativo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero del Tesoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 509 del 30/06/94.